

N. 07106/2015 REG.PROV.COLL.

N. 13309/2014 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 13309 del 2014, proposto da:

Joseph Fontano, rappresentato e difeso dagli avv.ti Giampiero Amorelli e Dorodea Ciano, con domicilio eletto presso il primo in Roma, Via Guglielmo Pepe,37;

contro

Il Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca, e l'Accademia Nazionale di Danza, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura dello Stato, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, 12;

nei confronti di

Bruno Carioti, rappresentato e difeso dall'avv. Stefano Crisci, con domicilio eletto presso Stefano Crisci in Roma , piazza Giuseppe Verdi, 9;

e con l'intervento di

ad opponendum:

Altavilla Antonella, Corinna Maria Anastasio, Paola Appolloni, Marco Ariano, Maria Teresa Bianchini, Arrigo Bonavita, Stefania Brugnolini, Stefania Caiazza, Ugo Cammini, Cristina Caponera, Maria Teresa Cari, Massimo Carrano, Claudia Celi, Elisabetta Cello, Manuela Cerreto, Vinicio Colella, Francesca Corazzo, Giorgio Cozzolino, Paolo Demitry, Dora Bosco De Panfilis, Massimiliano Dezi, Federico Di Maio, Giuseppina Ercolani, Francesca Falcone, Anna Maria Galeotti, Natale Garufi, Piero Giovanetti, Riccardo Gregoratti, Fara Grieco, Cristiano Grifone, Giuseppe Grifone, Carmela Incatasciato, Stefania Losasso, Patrizia Macagno, Morena Malaguti, Patrizia Mancini, Carla Marignetti, Laura Martorana, Marco Melia, Clarissa Mucci, Silvia Odino, Tania Pallabazzer, Maria Palmieri, Flavio Pescosolido, Liana Pistoni, Luana Poggini, Marzia Recchia, Simonetta Rizza, Simonetta Secci, Ilaria Severi, Elisabet Sjöström, Antonio Sorgi, Paolo Ezio Angelo Cesare Tagliapietra, Alfredo Verga, Brunella Vidau e Elena Viti rappresentati e difesi dagli avv.ti Massimo Luciani,

Piermassimo Chirulli e Patrizio Ivo D'Andrea, con domicilio eletto presso il primo in Roma, Lungotevere Raffaello Sanzio, 9;

per l'annullamento

- del provvedimento del 22.10.2014, prot. n. 8333 con il quale il Commissario straordinario dell'Accademia nazionale di danza Bruno Carioti ha reso noto l'esito delle operazioni di voto concernenti l'elezione del direttore dell'Accademia per il triennio 2014/2017, indette con decreto commissariale del 6.10.2014, prot. n. 7886/2;

- in parte qua, dell'elenco dei candidati ammessi dalla Commissione elettorale, recante il prot. n. 8110/50-2 del 18.10.2014 e della scheda di valutazione dei titoli attestati dal maestro Carioti;

- del Regolamento per le elezioni del direttore dell'Accademia nazionale di danza emanato dal Commissario straordinario con decreto del 10.10.2014, prot. n. 7949/2 e, in particolare, dell'art. 3, n. 1), lett. b, concernente i requisiti di professionalità del candidato direttore e dell'art. 6, co. 2, del d.P.R. 28.2.2003, n. 132, con cui è stato emanato il Regolamento recante criteri per l'autonomia statutaria, regolamentare e organizzativa delle istituzioni artistiche e musicali, a norma della l. 21.12.1999, n. 508;

- di ogni altro atto connesso, presupposto e/o consequenziale.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, dell'Accademia Nazionale di Danza e di Bruno Carioti;

Visto l'atto di intervento ad opponendum di Altavilla Antonella, Corinna Maria Anastasio, Paola Appolloni, Marco Ariano, Maria Teresa Bianchini, Arrigo Bonavita, Stefania Brugnolini, Stefania Caiazza, Ugo Cammini, Cristina Caponera, Maria Teresa Cari, Massimo Carrano, Claudia Celi, Elisabetta Cello, Manuela Cerreto, Vinicio Colella, Francesca Corazzo, Giorgio Cozzolino, Paolo Demitry, Dora Bosco De Panfilis, Massimiliano Dezi, Federico Di Maio, Giuseppina Ercolani, Francesca Falcone, Anna Maria Galeotti, Natale Garufi, Piero Giovanetti, Riccardo Gregoratti, Fara Grieco, Cristiano Grifone, Giuseppe Grifone, Carmela Incatasciato, Stefania Losasso, Patrizia Macagno, Morena Malaguti, Patrizia Mancini, Carla Marignetti, Laura Martorana, Marco Melia, Clarissa Mucci, Silvia Odino, Tania Pallabazzer, Maria Palmieri, Flavio Pescosolido, Liana Pistoni, Luana Poggini, Marzia Recchia, Simonetta Rizza, Simonetta Secci, Ilaria Severi, Elisabet Sjöström, Antonio Sorgi, Paolo Ezio Angelo Cesare Tagliapietra, Alfredo Verga, Brunella Vidau e Elena Viti,

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 aprile 2015 il dott. Vincenzo Blanda e uditi per il ricorrente l'avv. Amorelli, per gli intervenienti l'avv. Luciani e per il controinteressato l'avv. Civello per delega dell'avv. Crisci; è comparso per il Miur l'avvocato dello Stato A. Fedeli.

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Con decreto del 13.11.2013, prot. n. 7615 il Ministro dell'Istruzione, dell'università e della ricerca ha nominato il maestro Bruno Carioti Commissario straordinario dell' Accademia Nazionale di danza fino al 31.10.2014, con l' attribuzione delle competenze di cui agli artt. 5 (presidente), 6 (direttore) e 8 (consiglio accademico) dello Statuto.

Il Commissario straordinario dell'Accademia ha indetto l'elezione per la nomina del direttore dell'Accademia per il triennio 2014/2017 con decreto di indizione del 6.10.2014, prot. n. 7886/2.

Il medesimo Commissario con decreto del 10.10.2014, n. 7949/2 ha emanato il "Regolamento per le elezioni del direttore dell' Accademia Nazionale di danza".

L'art. 3, n. 1), lett. b del Regolamento "elettorato passivo e presentazione delle candidature", ha previsto quale requisito per la partecipazione alle elezioni il possesso "di comprovata professionalità con riferimento all' esperienza professionale e di direzione, acquisite anche in ambiti multidisciplinari e internazionali".

Il precedente d.lgs. 7.5.1948, n. 1236, come modificato dalla legge di ratifica 4.1.1951, n. 28, stabiliva che "la direttrice dell'accademia nazionale di danza... deve essere compositrice di danza di riconosciuto valore" (art. 6, c. 2, espressamente dichiarato tutt'oggi in vigore dall' art. 1 e dal n. 1051 dell' all. 1 del d.lgs. 1.12.2009, n. 179, c.d. "salvaleggi").

Al termine delle elezioni per la nomina del Direttore dell' Accademia Nazionale di danza per il triennio 2014/2017 è risultato eletto il Maestro Bruno Carioti.

Avverso il provvedimento 22.10.2014, prot. n. 8333 con il quale è stato reso noto l'esito delle elezioni e gli atti indicati in epigrafe ha quindi proposto ricorso l'interessato deducendo i seguenti motivi:

1) Violazione dell'art. 6, comma 2, del d.lgs. n. 1236 del 1948, modificato dalla legge di ratifica n. 28 del 1951 e confermato dall'art. 1 e dal n. 1051 dell'all. 1 del d.lgs. n. 179 del 2009, c.d. "Salvaleggi". Violazione dell'art. 15 delle disposizioni sulla legge in generale. Violazione e falsa applicazione dell'art. 6, co. 2, del d.P.R. 28.2.2003, n. 132.

L'art. 1 e il n. 1051 dell'all. 1 del d.lgs. n. 179 del 2009, cd. "salva-leggi", l'art. 6, co. 2, del d.lgs. n. 1236 del 1948, come modificato dalla legge di ratifica n. 28 del 1951, prevede che «la direttrice dell' accademia nazionale di danza... deve essere compositrice di danza di riconosciuto valore».

Il Commissario straordinario avrebbe modificato il requisito stabilendo genericamente, con l' art. 3, n. 1), lett. b., del Regolamento per le elezioni del direttore dell'Accademia nazionale di danza, emanato con decreto del 10.10.2014, che il candidato direttore dover possedere «particolari requisiti di comprovata professionalità con riferimento all' esperienza professionale e di direzione, acquisite anche in ambiti multidisciplinari e internazionali». Tale modifica non sarebbe efficace ai sensi dell'art. 15 delle disposizioni sulla legge in generale secondo il quale "le leggi non sono abrogate che da leggi posteriori".

La norma regolamentare emanata dal Commissario dovrebbe recedere dinanzi a quella di rango legislativo con la quale sarebbe in contraddizione.

Né la norma regolamentare introdotta dal Commissario straordinario costituirebbe attuazione dell'art. 6, co. 2, del d.P.R. 28.2.2003, n. 132 di riforma degli istituti artistici, secondo cui il direttore è eletto tra i docenti in possesso dei requisiti che dovranno stabilirsi "con il regolamento di cui all'art. 2, comma 7, lett. a), della legge n. 508 del 21.12.1999" e, nelle more, con i "requisiti... stabiliti dallo statuto, con riferimento all' esperienza professionale e di direzione, acquisite anche in ambiti multidisciplinari e internazionali".

Il regolamento governativo di cui all'art. 2, comma 7, lett. a), della l. n. 508 del 1999 non sarebbe stato emesso, né lo statuto prevederebbe alcunché in ordine ai requisiti di eleggibilità del direttore.

La norma regolamentare introdotta dal Commissario avrebbe innovato l'ordinamento, stabilendo un criterio non previsto dal d.P.R. n. 132 del 2003;

2) violazione dell'art. 6, co. 2, del d.lgs. n. 1236 del 1948, come modificato dalla legge di ratifica n. 28 del 1951, dichiarato perdurantemente efficace dall'art. 1 e dal n. 1051 dell'all. 1 del d.lgs. n. 179 del 2009, da parte del regolamento commissariale del 10.10.2014 e dello stesso art. 6, co. 2, del d.P.R. n. 132 del 2003. Violazione dell' art. 15 delle c.d. "preleggi".

L'art. 6, co. 2, del d.P.R. n. 132 del 2003, avendo anche esso natura regolamentare violerebbe l'art. 6, comma 2, del d.lgs. n. 1236 del 1948, modificato dalla legge di ratifica n. 28 del 1951, la cui efficacia sarebbe stata confermata dall' art. 1 e dal n. 1051 dell' all. 1 del d.lgs. n. 179 del 2009;

3) Violazione del dovere di astensione e, così, degli artt. 97, co. 1, della Cost. e 323 del c.p.

Il Commissario straordinario Carioti si sarebbe dovuto astenere dall'introdurre quale requisito la «comprovata professionalità con riferimento all'esperienza professionale e di direzione, acquisite anche in ambiti multidisciplinari e internazionali» (cfr. art. 3, n. 1, lett. b., dell' impugnato Regolamento per le elezioni del direttore), che gli avrebbe consentito di partecipare alle elezioni in esame. Ciò in quanto avrebbe realizzato una indebita commistione tra esercizio della funzione e il proprio interesse.

Egli inoltre si sarebbe dovuto astenere dal proclamarsi eletto alla suddetta carica di direttore;

4) Violazione del principio *tempus regit actum*.

Il decreto del 10.10.2014 con il quale il Commissario ha "emanato" il Regolamento per le elezioni del direttore dell'Accademia nazionale di danza sarebbe successivo all'atto di indizione delle elezioni della stessa carica di direttore del 6.10.2014.

Il criterio di professionalità introdotto dall' art. 3, n. 1), lett. b., del Regolamento, in luogo di quello dell'art. 6, comma 2, del d.lgs. n. 1236 del 1948, sarebbe inapplicabile alle elezioni oggetto di causa in virtù del principio *tempus regit actum*.

Pertanto l'ammissione del Commissario Carioti nell'elenco dei candidati a direttore violerebbe il principio *tempus regit actum*, in quanto il criterio di cui all'art. 3, n. 1), lett. b., del Regolamento sarebbe sopravvenuto all'atto di indizione della odierna tornata elettorale.

Il controinteressato Bruno Carioti si è costituito in giudizio per resistere al ricorso, eccependo nelle inammissibilità e l'infondatezza nel merito.

Con atto depositato il 26 febbraio 2015 si sono altresì costituiti in giudizio Altavilla Antonella, Corinna Maria Anastasio, Paola Appolloni, Marco Ariano, Maria Teresa Bianchini, Arrigo Bonavita, Stefania Brugnolini, Stefania Caiazza, Ugo Cammini, Cristina Caponera, Maria Teresa Cari, Massimo Carrano, Claudia Celi, Elisabetta Cello, Manuela Cerreto, Vinicio Colella, Francesca Corazzo, Giorgio Cozzolino, Paolo Demitry, Dora Bosco De Panfilis, Massimiliano Dezi, Federico Di Maio, Giuseppina Ercolani, Francesca Falcone, Anna Maria Galeotti, Natale Garufi, Piero Giovanetti, Riccardo Gregoratti, Fara Grieco, Cristiano Grifone, Giuseppe Grifone, Carmela Incatasciato, Stefania Losasso, Patrizia Macagno, Morena Malaguti, Patrizia Mancini, Carla Marignetti, Laura Martorana, Marco Melia, Clarissa Mucci, Silvia Odino, Tania Pallabazzer, Maria Palmieri, Flavio Pescosolido, Liana Pistoni, Luana Poggini, Marzia Recchia, Simonetta Rizza, Simonetta Secci, Ilaria Severi, Elisabet Sjöström, Antonio Sorgi, Paolo Ezio Angelo Cesare Tagliapietra, Alfredo Verga,

Brunella Vidau e Elena Viti, in qualità di docenti dell'Accademia Nazionale di Danza, che hanno spiegato un intervento *ad opponendum* al ricorso.

Con ordinanza n. 5525 del 26 novembre 2014 è stata accolta la domanda cautelare di sospensione dei provvedimenti impugnati, fissando l'ottobre 2015 la data per la prosecuzione del giudizio.

Il ricorrente e il controinteressato hanno depositato ulteriori memorie in vista dell'udienza di discussione del merito del ricorso.

All'udienza dell'8 aprile 2015 dopo ampia discussione tra le parti il ricorso è stato trattenuto in decisione.

DIRITTO

In via preliminare occorre soffermarsi sulla eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dalla difesa del controinteressato, il quale ha osservato che l'atto introduttivo del presente giudizio è stato notificato tramite la posta elettronica certificata.

Ciò determinerebbe la nullità della notifica alla stregua di un recente orientamento di questo Tribunale, secondo cui nel giudizio amministrativo non è ancora operante la facoltà per gli avvocati di notificare l'atto introduttivo con modalità telematiche (in assenza di previa autorizzazione ai sensi dell'art. 52, co. 2, c.p.a. (cfr. Tar Lazio, Scz. III ter, 13 gennaio 2015, n. 396).

L'eccezione non coglie nel segno.

Sebbene, in base all'art. 16-quater, comma 3-bis del D.L. 179/12, sia esclusa l'applicabilità alla giustizia amministrativa delle disposizioni idonee a consentire l'operatività nel processo civile del meccanismo di notificazione in argomento (ovvero i commi 2 e 3 del medesimo art. 16-quater), e ciò anche in mancanza di un apposito Regolamento che, analogamente al D.M. 3 aprile 2013, n. 48 concernente le regole tecniche per l'adozione nel processo civile e nel processo penale delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, detti le relative regole tecniche anche per il processo amministrativo, ritiene il Collegio che nel caso in esame l'avvenuta costituzione in giudizio dell'amministrazione intimata sia idonea a sanare la nullità della notifica.

E' possibile procedere, quindi, all'esame del merito del ricorso.

Con i primi due motivi, il ricorrente deduce che il regolamento emanato per le elezioni e, in subordine, lo stesso d.P.R. n. 132 del 2003 sarebbero illegittimi per violazione dell'art. 6, comma 2, del d.lgs. n. 1236 del 1948, in quanto avrebbero individuato dei requisiti di eleggibilità del Direttore dell'Accademia Nazionale di Danza non conformi alle previsioni del medesimo d.lgs. 1236/1948 secondo il quale *"la direttrice dell'Accademia nazionale di danza, oltre i requisiti previsti dal suddetto regolamento, deve essere compositrice di danza di riconosciuto valore"*.

Il ricorrente, in primo luogo, sostiene che il menzionato art. 6 sarebbe tuttora in vigore per effetto del d.lgs. n. 179/2009 (cd. decreto "salva leggi", che nell'indicare le norme anteriori al 1970 ancora in vigore, annovera espressamente il D.lgs. n. 1236 del 1948 al n. 1051 della propria lista).

Al fine di verificare la fondatezza delle censure appare opportuno richiamare il quadro normativo che riguarda le elezioni del responsabile dell'Accademia nazionale di danza.

L'art. 6 del d.lgs. n. 1236 del 1948, che riguarda il "riordinamento della Scuola Nazionale di Danza", prevede che *"la direttrice è assunta in seguito a pubblico concorso per titoli, secondo le disposizioni vigenti nell'ordinamento dell'istruzione artistica"*; il comma 2 prosegue affermando che *"la direttrice*

dell'Accademia nazionale di danza, oltre i requisiti previsti dal suddetto regolamento, deve essere compositrice di danza di riconosciuto valore”.

Il decreto legislativo appena richiamato prevede, dunque, che la “Direttrice” non sia eletta dal corpo docenti, ma venga assunta per pubblico concorso e, inoltre, che sia una compositrice di danza.

In seguito la legge 21 dicembre 1999, n. 508 ha riformato la disciplina delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati, riconoscendo a tali istituti un'autonomia statutaria, regolamentare e finanziaria.

L'art. 2, comma 7, della citata legge n. 508, ha demandato ad uno o più regolamenti, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (cd. regolamenti di delegificazione) la disciplina della organizzazione amministrativa e didattica delle istituzioni in esame.

In seguito, in attuazione del predetto art. 2, comma 7, lettera f), della legge n. 508/1999, è stato emanato il d.P.R. 28 febbraio 2003, n. 132, avente ad oggetto *“criteri per l'autonomia statutaria, regolamentare e organizzativa delle istituzioni artistiche e musicali, a norma della L. 21 dicembre 1999, n. 508”.*

In particolare, l'art. 6, comma 2, del d.P.R. 132/2003, in relazione alla nomina del Direttore dell'accademia nazionale di danza, prevede che lo stesso venga *“eletto dai docenti dell'istituzione, nonché dagli assistenti, dagli accompagnatori al pianoforte e dai pianisti accompagnatori, tra i docenti, anche di altre istituzioni, in possesso di particolari requisiti di comprovata professionalità stabiliti con il regolamento di cui all'articolo 2, comma 7, lettera a), della legge. In sede di prima applicazione e fino all'adozione del predetto regolamento, i requisiti sono stabiliti dallo statuto, con riferimento all'esperienza professionale e di direzione, acquisite anche in ambiti multidisciplinari ed internazionali”.*

Dalle norme sopra richiamate si evince, quindi, che la legge n. 508/1999 ha inteso innovare l'originaria “Scuola Nazionale di Danza”, trasformandone non solo il nome in “Accademia Nazionale di danza”, ma anche l'organizzazione amministrativa e didattica.

L'entrata in vigore di tale riforma, tuttavia, è stata affidata a successivi regolamenti di delegificazione, che avrebbero dovuto individuarne la disciplina di dettaglio, in base al meccanismo normativo di cui all'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

Proprio su tale questione si appuntano le diverse tesi difensive.

Il ricorrente, assume che non sarebbe mai stato adottato alcun regolamento governativo ai sensi dell'art. 2, comma 7, lett. a) della legge n. 508/1999, posto che l'art. 6, comma 2, del d.P.R. 132/2003 non stabilirebbe alcun requisito di eleggibilità del direttore. Quest'ultimo si limiterebbe a stabilire che il direttore è eletto tra docenti in possesso dei requisiti che dovranno stabilirsi *“con il regolamento di cui all' art. 2, comma 7, lett. a), della legge n. 508 del 21.12.1999”* e che, nelle more, *“i requisiti sono stabiliti dallo statuto, con riferimento all' esperienza professionale e di direzione, acquisite anche in ambiti multidisciplinari e internazionali”.*

Né, sempre secondo il prof. Fontano, lo statuto dell'Ente individuerrebbe specifici requisiti di eleggibilità del direttore.

In tal modo il sistema di delegificazione delineato nella legge n. 508/1999 non sarebbe mai divenuto efficace, per cui continuerebbe a trovare applicazione il d.lgs. 1236/1948, anche in virtù del d.lgs. 179/2009 (cd taglia leggi), che avrebbe mantenuto in vigore il predetto decreto legislativo del 1948.

Il controinteressato e gli intervenienti assumono, in senso opposto, che il d.P.R. 28 febbraio 2003, n. 132, avrebbe introdotto una disciplina innovativa circa la nomina del direttore, stabilendo che lo stesso dovesse essere eletto e non assunto mediante concorso; sostengono, altresì, che ciò sarebbe di per sé sufficiente a determinare l'efficacia abrogativa del d.lgs. 1236/1948, ai sensi dell'art. 2, comma 9, della L. n. 508 del 1999, secondo cui *"con effetto dalla data di entrata in vigore delle norme regolamentari di cui al comma 7 sono abrogate le disposizioni vigenti incompatibili con esse e con la presente legge..."*.

Sulla base della suddetta ricostruzione, il Collegio, ad un più meditato esame della questione, ritiene di dover sovvertire l'orientamento manifestato, in sede di sommaria cognizione, con la pronuncia resa in sede cautelare, accedendo alla diversa tesi secondo cui l'elezione del responsabile dell'Accademia Nazionale di Danza, allo stato, sia regolata dal combinato disposto dell'art. 2, comma 7, lett. a) della legge n. 508/1999 e dell'art. 6, comma 2, del d.P.R. 132/2003.

Come illustrato in precedenza, a seguito della legge n. 508/1999 è stato adottato il d.P.R. 28 febbraio 2003 n. 132, il quale all'art. 6, comma 2, stabilisce che il direttore è *"eletto dai docenti dell'istituzione, nonché dagli assistenti, dagli accompagnatori al pianoforte e dai pianisti accompagnatori, tra i docenti, anche di altre istituzioni, in possesso di particolari requisiti di comprovata professionalità stabiliti con il regolamento di cui all'articolo 2, comma 7, lettera a), della legge. In sede di prima applicazione e fino all'adozione del predetto regolamento, i requisiti sono stabiliti dallo statuto, con riferimento all'esperienza professionale e di direzione, acquisite anche in ambiti multidisciplinari ed internazionali"*.

Il suddetto regolamento, pur demandando ad un successivo atto regolamentare o, in mancanza di questo, allo Statuto dell'Ente, la individuazione dei requisiti per la nomina del direttore, ha comunque innovato la procedura di nomina del responsabile dell'Accademia, stabilendo: in primo luogo, che il direttore venisse eletto tra i docenti in possesso di particolari requisiti di comprovata professionalità e non più individuato sulla base di una procedura concorsuale (come previsto in precedenza dal d.lgs. 1236/1948);

in secondo luogo che il direttore non dovesse più essere scelto tra le *"compositrici di danza di riconosciuto valore"*, ma tra i docenti (quindi di entrambi i sessi) che abbiano acquisito *"esperienza professionale e di direzione... anche in ambiti multidisciplinari ed internazionali"*.

E' pur vero, come osserva il ricorrente, che lo Statuto dell'Accademia non dispone nulla in ordine ai requisiti di eleggibilità del direttore, ma ciò non può neutralizzare l'innovazione ormai introdotta dal d.P.R. 132/2003, che rende impossibile l'applicazione *pro futuro* del precedente sistema di nomina disciplinato dall'art. 6 del d.lgs. n. 1236 del 1948.

Peraltro la disciplina per le elezioni del direttore è stata poi integrata dalla determinazione 10.10.2014, n. 7949/2 con il quale è stato emanato il *"Regolamento per le elezioni del direttore dell'Accademia Nazionale di danza"*, che sarà esaminato nel prosieguo.

Sulla base della successione normativa sopra delineata, deve concludersi che il citato art. 6 del d.lgs. n. 1236/1948 debba ormai considerarsi implicitamente abrogato per effetto dell'art. 2, comma 9, della L. n. 508 del 1999, secondo cui *"con effetto dalla data di entrata in vigore delle norme regolamentari di cui al comma 7 sono abrogate le disposizioni vigenti incompatibili con esse e con la presente legge, la cui ricognizione è affidata ai regolamenti stessi"*, ripetuto dall'art. 17 del d.P.R. 132/2003.

In senso contrario non vale la replica dell'istante, secondo cui la abrogazione delle norme incompatibili era subordinata alla loro ricognizione da parte degli stessi regolamenti, in quanto il sistema di delegificazione, individuato dall'art. 17, comma 2, della legge n. 400/1988, determina di per sé *"l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari"*.

Pertanto l'abrogazione delle norme incompatibili con il nuovo sistema di nomina del direttore si è verificato a prescindere da una loro espressa ricognizione, ai sensi dell'ultima parte del 9° comma del richiamato art. 2 della L. n. 508/1999, individuazione che, quindi, sarebbe stata utile al fine di "chiarire" agli interpreti il quadro normativo vigente, ma non indispensabile a fini abrogativi in esame.

In conclusione deve ritenersi integrato il sistema di delegificazione introdotto nel settore in esame dalla delega legislativa contenuta nell'art. 2, comma 7, della L. n. 508 del 1999, ai sensi dell'art. 17, comma 2, della L. n. 400 del 1988.

Quanto alle disposizioni del c.d. decreto "salva leggi", invocato dal Prof. Fontano a sostegno della propria tesi, si osserva che sebbene il d.lgs. n. 179/2009 abbia mantenuto in vigore l'art. 6 del ripetuto d.lgs. 1236/1948, tale ultima disposizione deve essere coordinata con la disciplina successivamente intervenuta, posto che il sistema di nomina precedente mediante pubblico concorso deve ritenersi ormai abrogato.

In tal senso depone lo stesso art. 1 del decreto 179/2009, che individua le disposizioni legislative statali, pubblicate anteriormente al 1° gennaio 1970 rimaste in vigore, così come *"modificate con provvedimenti successivi"*.

Peraltro, come correttamente osservato dalla difesa del Prof. Carioti, il successivo art. 1, lett. d), del citato d.lgs. n. 179/2009 precisa che per *" 'permanenza in vigore' si intende che restano in vigore le disposizioni legislative statali, indicate negli Allegati I e 2, nel testo vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, in base agli atti normativi che le hanno introdotte a suo tempo nell'ordinamento e alle eventuali successive modificazioni anteriori alla stessa data, anche ai sensi dell'articolo 15 delle disposizioni preliminari al codice civile"*.

Ne consegue che il d.lgs. n. 179/2009 ha confermato la permanenza in vigore dell'art. 6 del d.lgs. n. 1236 del 1948, ma come modificato per effetto della sopravvenuta abrogazione della norma che prevedeva la nomina del direttore per concorso tra le compositrici di danza.

Con il terzo motivo il ricorrente deduce che il prof. Carioti non avrebbe rispettato il dovere di astensione, avendo adottato il regolamento recante i criterio di eleggibilità del direttore, pur essendosi egli stesso candidato alle elezioni.

La tesi, seppur suggestiva, non può essere condivisa.

Non può disconoscersi che il prof. Carioti abbia adottato il suddetto regolamento pur avendo deciso di candidarsi alla carica di direttore dell'ente, ma attesa la carica di Commissario straordinario dell'Accademia nazionale di danza, rivestita fino allo svolgimento delle suddette elezioni, non avrebbe potuto comportarsi diversamente.

Atteso che per effetto del sopra descritto quadro normativo, la individuazione del nuovo direttore sarebbe dovuta avvenire mediante lo svolgimento di una apposita elezione (e non più mediante concorso); considerato, altresì, che al fine di consentire tali elezioni era necessario integrare la disciplina vigente con un regolamento che dettagliasse le modalità di svolgimento delle votazioni, il prof. Carioti – quale commissario straordinario dell'ente – si è trovato nella necessità di adottare il suddetto regolamento.

Tale regolamento, peraltro, quanto ai requisiti di eleggibilità, ripete pedissequamente l'art. 6 del d.P.R. 132/2003, per cui deve ritenersi che il prof. Carioti abbia correttamente esercitato le proprie funzioni di commissario straordinario rimanendo nel perimetro tracciato a tal riguardo dalla disciplina vigente.

Deve essere disatteso anche il quarto motivo con il quale è stata dedotta la violazione del principio *tempus regit actum*, in quanto il regolamento elettorale è stato emanato dopo l'indizione della procedura elettiva.

Prendendo spunto dalle considerazioni svolte in ordine al terzo mezzo, si osserva che i requisiti necessari per l'elezione del direttore dell'accademia di danza erano già stati prefissati dall'art. 6 del d.P.R. n. 132/2003 a cui rinvia l'art. 6 dello Statuto approvato il 10 gennaio 2005, ne consegue che l'adozione del regolamento in questione in data successiva (10.10.2014) a quella di indizione delle elezioni (6.10.2014) non ha inciso in modo concreto sulle svolgimento delle stesse, né può averne sovvertito l'esito in favore del prof. Carioti, posto che i requisiti individuati sono gli stessi dalla disciplina di legge.

Vale a dire, se è pur vero che l'avversato regolamento del 10.10.2014 avrebbe dovuto precedere e non seguire il decreto di indizione delle elezioni, tuttavia tale irregolarità – per le ragioni esposte in precedenza – non può assurgere a vizio invalidante dell'attività amministrativa svolta, considerato peraltro che il regolamento è stato adottato soltanto 4 giorni dopo l'indizione delle elezioni e, quindi, verosimilmente, prima che giungessero le candidature dei docenti.

Peraltro, come eccepito da parte resistente, il contestato regolamento è un mero documento operativo, che scandisce i tempi della procedura elettiva, senza incidere sui requisiti e sulle modalità già definite dallo Statuto e dal regolamento di cui al ripetuto d.P.R. 132/2003, sulla base dei quali sono state indette le elezioni.

In conclusione il ricorso deve essere respinto.

Le spese del giudizio possono essere integralmente compensate tra le parti, attesa la novità della questione esaminata, della particolare evoluzione normativa che caratterizza la procedura in questione e della connesse difficoltà di interpretazione della medesima disciplina.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 8 aprile 2015 con l'intervento dei magistrati:

Francesco Corsaro, Presidente

Vincenzo Blanda, Consigliere, Estensore

Achille Sinatra, Consigliere

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 14/05/2015

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)